



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIA VIGNALE

- Presidente -

Sent. n. sez. 267/2026

EUGENIA SERRAO

CC - 27/02/2026

MARIA TERESA ARENA

R.G.N. 5892/2025

LUCA LORENZETTI

DAVIDE LAURO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza n. 30805 del 15 gennaio 2024 della Corte di
cassazione;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

udito il Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso
per il rigetto dei ricorsi;

udito l'Avv. [REDACTED], del foro di Roma, in difesa della parte civile
[REDACTED] che ha depositato conclusioni scritte con nota
spese, chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito l'Avv. [REDACTED] del foro di Roma, in difesa della
responsabile civile [REDACTED] s.p.a., che ha concluso per
l'accoglimento dei ricorsi;

udito l'Avv. [REDACTED] del foro di Roma, in difesa della responsabile
civile [REDACTED] s.p.a., che ha illustrato i motivi di ricorso,
chiedendone l'accoglimento;



udito l'Avv. [REDACTED] foro di Roma, in difesa di [REDACTED] [REDACTED] che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;
udito l'Avv. [REDACTED] del foro di Bologna, in difesa di [REDACTED] [REDACTED] il quale ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 30805 del 15 gennaio 2024 (dep. 26 luglio 2024), la Terza Sezione della Corte di cassazione, per quanto di immediato rilievo: 1) ha annullato la sentenza impugnata (emessa il 30 giugno 2022 dalla Corte di appello di Firenze in sede di rinvio), limitatamente all'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rigettando nel resto i ricorsi; 2) ha rigettato il ricorso della responsabile civile [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., condannandola al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, tra cui [REDACTED]

1.1. Il procedimento scaturì dai tragici fatti accaduti il 29 giugno 2009 a [REDACTED] dovuti al deragliamento di un treno merci composto da 14 carri cisterna GPL, causato dal cedimento "per fatica" dell'assile del primo carro, in stato di corrosione.

A causa dello svio, e del successivo ribaltamento, si aprì uno squarcio nella cisterna del primo carro.

Il gas contenuto nella cisterna, quindi, invase la stazione e le aree circostanti, innescando dopo poco una potente deflagrazione e un vasto incendio, a causa dei quali persero la vita 32 persone, mentre altre riportarono lesioni gravi (130) e gravissime (6); inoltre, 105 veicoli e numerosi immobili adiacenti alla stazione ferroviaria furono distrutti o comunque danneggiati.

L'assile era stato sottoposto a controlli non invasivi presso l'officina Jungenthal di Hannover (dopo essere stato rimosso da un altro carro per la presenza di zone appiattite e di sfaccettature); una volta revisionato, fu fornito dalla proprietaria [REDACTED] – proprietaria dell'officina - alla Cima Riparazioni s.p.a., per poi essere montato sul carro merci deragliato.

Il carro fu quindi fornito a [REDACTED] s.p.a., per poi essere adibito al trasporto del GPL.



1.2. La complessa vicenda processuale ha interessato i soggetti a vario titolo coinvolti nella revisione dell'assile, il cui cedimento fu ricondotto ad una "rottura per fatica".

La causa del cedimento fu infatti individuata in una cricca (rottura) compresa tra 10 e 12 millimetri, che i giudici hanno ritenuto fosse rilevabile al momento del controllo presso l'officina tedesca.

Per quanto più di interesse, la vicenda processuale ha riguardato anche esponenti apicali di [REDACTED] s.p.a. (d'ora in poi per brevità, [REDACTED] gestore dell'infrastruttura.

Quali amministratori delegati di [REDACTED] funzione nella quale si erano succeduti nel tempo, [REDACTED] e [REDACTED] (quest'ultimo anche nella qualità di amministratore delegato di [REDACTED] capogruppo della holding: cfr., prima sentenza di appello, che ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero), sono stati ritenuti responsabili per le omissioni legate alla c.d. tracciabilità dei carri, in quanto gli ulteriori profili di colpa originariamente contestati sono stati esclusi nel corso dei vari gradi di giudizio.

1.3. Più in particolare, con la sentenza impugnata la Terza Sezione, decidendo sui motivi di ricorso proposti, tra l'altro, dagli ing. [REDACTED] ed [REDACTED] oltre che da [REDACTED] ha richiamato innanzitutto le coordinate interpretative dettate dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite con riguardo alla formazione progressiva del giudicato.

È stato quindi ritenuto che a seguito dell'annullamento con rinvio disposto con la prima sentenza rescindente, il profilo relativo alla c.d. tracciabilità fosse divenuto una parte della sentenza coperta da giudicato, non in "connessione essenziale" con quella oggetto di annullamento, afferente al diverso profilo dell'omessa riduzione della velocità dei rotabili (pp. 126 – 152 sentenza impugnata).

La prima sentenza rescindente, si è osservato, aveva trattato il profilo della tracciabilità, escludendo espressamente la fondatezza delle censure difensive, con statuizione definitiva, che ha precluso al giudice del rinvio ogni ulteriore valutazione sul punto.

Con la sentenza impugnata è stato inoltre escluso, come detto, che fra il profilo dell'omessa tracciabilità, passato in giudicato, e quello dell'omessa riduzione della velocità dei rotabili, oggetto di annullamento con rinvio, vi



fosse una connessione essenziale, rilevante ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

Questo perché, si osserva in sentenza, al profilo riguardante la tracciabilità dei carri deve essere riconosciuta una priorità logico – giuridica rispetto a quello relativo alla "velocità", con la conseguenza che l'esame di quest'ultimo non avrebbe potuto mai riflettersi su quello relativo al primo addebito.

Una connessione essenziale è stata esclusa anche in relazione all'annullamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del coimputato [REDACTED] in quanto, a ben vedere, le scelte di alta amministrazione aziendale in punto di tracciabilità sono state ritenute il presupposto della valutazione demandata al giudice del rinvio in ordine alla rilevanza causale del comportamento colposo di un subordinato quale appunto il [REDACTED]

Infine, affermata l'irrilevanza di un'espressa dichiarazione di irrevocabilità di parti della sentenza rescindente, ed escluso in concreto un mutamento del titolo di colpa in capo a [REDACTED] da parte della prima sentenza rescindente, la sentenza impugnata ha evidenziato che il "punto" di sentenza può identificarsi con un singolo specifico profilo di colpa, come effettivamente avvenuto nella prima sentenza rescindente, con statuizione insindacabile.

1.4. L'affermazione di responsabilità dell'ing. [REDACTED] [REDACTED] per i reati di cui ai capi 34 (incendio colposo), 35 (lesioni colpose plurime) e 36 (disastro ferroviario colposo), per effetto delle pronunce sin qui intervenute, deve ritenersi definitiva, ed ha quindi riguardato uno solo tra i diversi profili di colpa originariamente contestati, ovvero quello della c.d. tracciabilità, per aver consentito la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale del carro poi sviato a [REDACTED] in mancanza della documentazione relativa alla vita manutentiva del carro (c.d. dossier di sicurezza).

Per i reati di lesioni colpose e incendio colposo vi è stata rinuncia alla prescrizione (nel corso del giudizio di appello); diversamente, una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., il reato di omicidio colposo è stato dichiarato prescritto in esito al primo giudizio di rinvio (cfr., interpello in sede del primo giudizio di rinvio – p. 227 e 261 sentenza del 30 giugno 2022).

1.5. Quanto, invece, alla posizione di [REDACTED] [REDACTED] già amministratore delegato di [REDACTED] (ed ancor prima



responsabile della Direzione tecnica di [REDACTED] l'affermazione di responsabilità ha riguardato solo il reato di cui al capo 31 (disastro ferroviario colposo).

I reati di lesioni colpose plurime (capo 33) e di incendio colposo (capo 32) sono stati dichiarati prescritti nel giudizio di appello; quello di omicidio colposo (capo 33) in esito al primo giudizio di cassazione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen.

Entro tali limiti, l'affermazione deve ritenersi definitiva, in relazione al profilo di colpa riguardante la c.d. tracciabilità dei rotabili, essendo stati esclusi, nel primo giudizio di rinvio, i profili riguardanti la velocità di attraversamento delle stazioni (pp. 284 – 297 sentenza) e relativi alla valutazione dei rischi (pp. 297 – 298 sentenza).

Ed infatti, come per la posizione dell'ing. [REDACTED] la prima sentenza rescindente aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale del 20 giugno 2019, in relazione al profilo di colpa consistente nel non aver emanato (o concorso ad emanare) prescrizioni limitative della velocità in caso di attraversamento di stazioni poste in centri densamente abitati; inoltre, e per la sola posizione [REDACTED] aveva annullato altresì la sentenza della Corte di appello, per il reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen. (essendo gli altri già dichiarati prescritti), in relazione alla violazione dell'obbligo datoriale di valutazione di tutti i rischi lavorativi.

1.6. Quanto, infine, alla posizione del responsabile civile [REDACTED] vi è stata condanna in solido con gli imputati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, divenuta definitiva in quanto il rinvio disposto alla Corte di appello di Firenze ha riguardato esclusivamente la misura della riduzione di pena per le attenuanti generiche.

La statuizione relativa all'illecito di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stata invece annullata senza rinvio dalla prima sentenza rescindente, perché il fatto non sussiste, una volta "esclusa la fattispecie circostanziale a corredo dei reati di omicidio" (pp. 326 – 340 prima sentenza rescindente).

2. Con atto depositato in data 20 febbraio 2025, a firma del difensore prof. avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha impugnato la sentenza ai sensi dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, è incorsa in un errore percettivo.



2.1. Lamenta il ricorrente, con un unico complesso motivo, che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto coperto da giudicato il profilo di colpa relativo alla cosiddetta "tracciabilità" dei carri (ovvero l'omessa acquisizione del dossier di sicurezza relativo alla vita manutentiva del rotabile), poiché ormai definito dalla pronuncia rescindente di questa Sezione (Sez. 4, n. 32899 dell'8 gennaio 2021).

La Corte di cassazione ha conseguentemente omesso di esaminare le specifiche censure difensive volte a contestare la sussistenza di quel profilo di colpa.

Osserva il ricorrente al riguardo che, diversamente da quanto statuito per gli altri imputati, per la posizione dell'ing. [REDACTED] (come per l'ing. [REDACTED] è mancata la statuizione relativa alla irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, per come desumibile tanto dal dispositivo quanto dalla motivazione della sentenza (pp. 580 e ss.), in cui anzi la Quarta Sezione ha esplicitamente escluso che si fosse formato il giudicato (p. 324, ove si richiamano i principi affermati da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, [REDACTED] Rv. 216239 e da Sez. 4, n. 47158 del 25/10/2007, [REDACTED] Rv. 238353 - 01).

La sentenza impugnata, quindi, sarebbe fondata sul travisamento del contenuto oggettivo della prima sentenza rescindente, e avrebbe compiuto un errore percettivo che è consistito nell'aver attribuito alla precedente pronuncia un significato che essa non possedeva, poiché smentito dal suo stesso tenore letterale. In altre parole, l'errore della sentenza impugnata sarebbe dipeso dalla inesatta percezione del dato processuale e non da valutazioni giuridiche.

2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l'argomento, pure contenuto nella sentenza impugnata, per cui i singoli addebiti colposi possano costituire "punti" della decisione suscettibili di autonomo passaggio in giudicato.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la difesa sostiene l'indivisibilità dell'illecito colposo, laddove i singoli profili di colpa non sono "capi" o "punti", ma meri passaggi di un'argomentazione logica volta a fondare l'unico punto relativo alla "colpevolezza"; la Corte di cassazione, quindi, oltre a travisare il *dictum* della sentenza rescindente, avrebbe fatto erronea applicazione dei principi che regolano la formazione del giudicato progressivo e parziale, finendo per attribuire, erroneamente, ad un singolo



profilo di colpa l'attitudine a passare autonomamente in giudicato (p. 7 ricorso).

Pertanto, non essendosi formato il giudicato su tali profili, il giudice del rinvio (e successivamente questa Corte con la sentenza impugnata) avrebbe dovuto riesaminare tutti i profili di colpa contestati, anche quelli che, in precedenza, fossero stati ritenuti sussistenti o non specificamente censurati.

Il ricorrente evidenzia, infatti, che la colpa, quale elemento soggettivo del reato, non è scindibile in segmenti indipendenti, ciascuno dei quali possa consolidarsi autonomamente in giudicato, poiché costituisce un concetto unitario.

In questa prospettiva, l'affermazione secondo cui il solo profilo della tracciabilità sarebbe ormai coperto da giudicato si pone in insanabile contrasto con i principi che governano l'art. 624 cod. proc. pen., nonché con la nozione stessa di "punto della decisione", cui soltanto può riconnettersi l'effetto preclusivo proprio del giudicato parziale.

2.3. Il ricorrente sottolinea, inoltre, la decisività di tale errore percettivo (pp. 8 e ss. ricorso).

Se la Suprema Corte non avesse erroneamente ritenuto precluso l'esame del profilo della "tracciabilità", avrebbe dovuto vagliare le specifiche censure difensive che ne contestavano la sussistenza sia sotto il profilo oggettivo (inesistenza della regola cautelare e del nesso di rischio) che soggettivo.

Tale omissione ha quindi impedito un esito favorevole per l'imputato.

Si invoca, quindi, la revoca della sentenza impugnata e il conseguente annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30 giugno 2022, affinché la posizione dell'odierno ricorrente possa essere sottoposta a un nuovo esame.

3. Con atto depositato in data 18 febbraio 2025 anche [REDACTED] [REDACTED] per il tramite del difensore avv. [REDACTED], ha proposto ricorso ex art. 625-*bis* cod. proc. pen.

3.1. Riassunta la complessa vicenda processuale, nei suoi snodi essenziali, si evidenzia che l'affermazione di responsabilità che riguarda l'ing. [REDACTED] è relativa ai reati di cui ai capi 34 (incendio colposo), 35 (lesioni colpose) e 36 (disastro ferroviario), e si fonda sull'unico profilo di colpa relativo alla c.d. "tracciabilità".



Secondo il ricorrente, la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto il giudicato sul profilo di colpa della "tracciabilità", che i giudici di merito, discostandosi dal tenore letterale della imputazione, avevano individuato nell'aver consentito la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale del carro sviato a [REDACTED] pur senza aver acquisito la documentazione relativa alla sua "vita manutentiva" - c.d. dossier di sicurezza (Sez. 4, n. 32899 dell'8/01/2021, p. 427).

Tale conclusione è il frutto di un errore percettivo, in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, ha ignorato un passaggio della prima sentenza rescindente in cui la formazione del giudicato è stata espressamente esclusa (Sez. 4, p. 324).

D'altra parte, si osserva in ricorso, se la Corte di cassazione non avesse escluso la formazione del giudicato non si comprende per quale ragione demandò al giudice del rinvio la verifica della volontà del [REDACTED] di rinunciare alla prescrizione (anche) per il reato di omicidio colposo plurimo, il cui termine era spirato in epoca anteriore alla prima sentenza di appello, per effetto dell'eliminazione dell'aggravante antinfortunistica.

Con la sentenza impugnata (p. 147) si assume che la prima sentenza rescindente avrebbe demandato al giudice di rinvio esclusivamente la verifica della rinuncia alla prescrizione, poiché logicamente prioritaria rispetto ad una responsabilità (già divenuta) irrevocabile: in tal modo non solo non si comprende l'utilità del richiamo alla sentenza [REDACTED] ma lo stesso istituto della rinuncia verrebbe svuotato della sua funzione di garanzia del diritto dell'imputato a un accertamento di merito, come delineato anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 175/1971 e n. 275/1990).

Ciò anche in considerazione del fatto che la prima sentenza rescindente ha ritenuto il carattere commissivo (non omissivo) della condotta attribuita al ricorrente (p. 499), e dunque la sede del rinvio diventava, a quel punto, il luogo in cui si sarebbe proceduto alla verifica dell'addebito, come trasformato nei suoi caratteri fondamentali (p. 14 ricorso).

A conferma del fatto che la prima sentenza rescindente, pur annullando con rinvio la decisione della Corte fiorentina, esclude la formazione del giudicato, il ricorrente sottolinea i ripetuti richiami fatti a consolidati ed autorevoli precedenti di legittimità (Sez. U., 19 gennaio 2000, [REDACTED] Sez. 4, 25 ottobre 2007, [REDACTED] secondo i quali l'irrevocabilità presuppone l'irretrattabilità di tutte le questioni, e i profili di colpa non rappresentano



“punti” della decisione idonei a passare in giudicato; richiami del tutto inconferenti, ove si acceda alla interpretazione offerta dalla sentenza impugnata.

Tra l’altro, poiché tutti i reati ascritti al ricorrente sono la conseguenza della medesima condotta, l’esclusione del passaggio in giudicato del singolo profilo di colpa assume rilievo non solo per il reato di omicidio colposo ma anche per quelli, parimenti colposi, di lesioni, incendio e disastro ferroviario.

Un’ulteriore conferma del fatto che si è in presenza di un errore di tipo percettivo si rinviene nella circostanza per cui la sentenza impugnata non fa alcun riferimento né all’espressa esclusione del giudicato ad opera della prima sentenza rescindente, né ai principi affermati dalla sentenza [REDACTED]

La stessa sentenza impugnata (p. 134) sottolinea che l’individuazione dell’ambito dell’annullamento è compito esclusivo della sentenza rescindente (in questo caso, la prima), e non può essere oggetto di “rilettura postuma” (p. 10 ricorso).

Il ricorrente si sofferma quindi sulla decisività dell’errore percettivo oggetto di ricorso: in sua assenza, infatti, la decisione non avrebbe che potuto essere diversa, ovvero di annullamento della sentenza della Corte d’appello di Firenze del 30 giugno 2022, in ragione della adozione, da parte del ricorrente, di una politica aziendale che imponeva alle imprese ferroviarie di documentare “la tracciabilità del materiale rotabile omologato all’estero e dei suoi componenti” (p. 15 ricorso).

3.2. Quale ulteriore errore percettivo si denuncia l’omesso esame del motivo (n. 1.2 del ricorso proposto dall’ing. [REDACTED] con cui si evidenziava la connessione necessaria, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., tra il profilo della “tracciabilità” e l’annullamento della condanna dell’ing. [REDACTED] (coimputato del [REDACTED] disposto dalla prima sentenza rescindente.

Più in particolare, per effetto di tale ultima decisione (pp. 490 e 491) il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare: a) se e come l’ing. [REDACTED] responsabile della [REDACTED] ([REDACTED]), cui spettava il compito di verificare periodicamente che i carri fossero conformi agli standard di sicurezza, avesse avuto conoscenza della circolazione del carro poi deragliato; b) la concreta capacità dell’ing. [REDACTED] di impedire l’evento, in presenza di una precisa scelta contraria dei vertici societari, tendente cioè ad omettere i controlli documentali sui carri.



La necessità, per il giudice del rinvio, di effettuare tale duplice verifica impediva di ritenere coperto da giudicato il profilo di colpa ascritto all'ing. [REDACTED]

A quest'ultimo, infatti, si attribuisce di aver imposto un'interpretazione del quadro normativo funzionale ad ottenere un risparmio di spesa, tale per cui le strutture tecniche di [REDACTED] non avrebbero dovuto pretendere per i carri esteri quel dossier di sicurezza previsto per i carri immatricolati in Italia (p. 501 prima sentenza rescindente).

Lamenta allora il ricorrente che una volta accertato che il [REDACTED] non era a conoscenza del carro, poi deragliato, nessuna politica sulla tracciabilità sarebbe stata in grado di impedire l'evento.

Tema, questo, oggetto di pronuncia da parte del giudice del rinvio (p. 332), riproposto con il motivo di ricorso n. 1.2, e completamente obliterato dalla sentenza impugnata.

Ne è derivata l'omessa pronuncia su motivo decisivo.

3.3. D'altra parte, se la sentenza impugnata avesse esaminato il quadro normativo unionale (dir. 2001/16/CE; d.lgs. 30 settembre 2004, n. 268; decisioni 2006/861/CE e 2009/107/CE) e il documento ERA "European Wheelset Traceability – EWT" (5 ottobre 2010), avrebbe accertato che non esisteva alcun obbligo di chiedere la documentazione del materiale rotabile omologato ed immatricolato secondo le disposizioni della Safety Authority nazionale.

Pertanto, la politica aziendale posta a fondamento della condanna dell'ing. [REDACTED] altro non è che la politica europea in materia di trasporto ferroviario.

Lo stesso documento sulla tracciabilità formato dall'European Railway Agency (ERA) dopo l'incidente di [REDACTED] stabilisce che è possibile disporre il fermo soltanto in mancanza delle informazioni su costruttore, data di costruzione e standard di produzione; informazioni, queste, presenti nel caso dell'assile ceduto a [REDACTED]

La carenza parziale di informazioni, invece, avrebbe imposto al manutentore di effettuare controlli non distruttivi, che nel caso di specie furono eseguiti.

Si sottolinea altresì che [REDACTED] all'epoca operava quale Safety Authority nazionale, rispondendo al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture (non a [REDACTED] né a [REDACTED] e che la stessa pubblica



accusa, nel giudizio di rinvio, ha escluso l'esistenza di un "diktat" degli amministratori volto ad ignorare il profilo della tracciabilità (cfr., requisitoria udienza 28 aprile 2022).

Anche per questo aspetto si evidenzia la decisività dell'errore, avuto riguardo alla connessione essenziale del profilo di colpa sulla tracciabilità con l'annullamento pronunciato dalla prima sentenza rescindente.

In conclusione, il ricorrente invoca la revoca della sentenza impugnata e il conseguente annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30 giugno 2022, affinché la posizione dell'odierno ricorrente possa essere sottoposta a un nuovo esame.

4. Con atto depositato in data 19 febbraio 2025, anche la difesa di [REDACTED] s.p.a. ha proposto ricorso ex art. 625-*bis* cod. proc. pen., deducendo che la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, è incorsa in plurimi errori percettivi.

Dopo aver sinteticamente ricostruito la vicenda processuale, il contesto normativo e i principali orientamenti di legittimità (anche in ordine alla legittimazione del responsabile civile), la società ricorrente formula due doglianze, di cui una relativa ad un errore materiale, l'altra che attiene invece a plurimi errori di fatto.

4.1. L'errore materiale è consistito, si afferma, nella condanna alla refusione delle spese nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] nonché nella mancata revoca delle statuizioni risarcitorie, sebbene tali parti civili non avessero presentato conclusioni scritte nei confronti del responsabile civile nel giudizio di legittimità.

L'assenza di conclusioni ha infatti determinato la revoca della costituzione delle parti civili per quel grado, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen.; pertanto, la condanna imposta a [REDACTED] pronunciata "*ultra petita*", è il risultato di una svista percettiva su atti processuali interni.

Ancor più a monte, le parti civili non hanno "mai richiesto l'estensione della domanda di danno al responsabile civile" [REDACTED] nei cui confronti, inoltre, mai hanno concluso (p. 9 ricorso).

Il vizio, si afferma, è decisivo: senza tale svista, infatti, le statuizioni civili verso tali enti non avrebbero potuto essere mantenute.

4.2. La società ricorrente deduce poi un errore di fatto (p. 11 e ss. ricorso).



Con la sentenza oggi impugnata, la Terza Sezione ha affermato che, nella veste di responsabile civile, ■■■ era legittimato a proporre ricorso straordinario (pp. 145 e 146), in tal modo superando tutte le doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso, che invece, sempre secondo la sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen.

In realtà, ■■■ sosteneva una cosa diversa, ovvero che non essendo stata (ancora) condannata in via definitiva non poteva proporre il ricorso straordinario avverso la prima sentenza rescindente, per far valere gli errori di fatto ivi contenuti.

A conferma dell'assunto si evidenzia: 1) che ■■■ diversamente dagli altri responsabili civili, non fu condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili; 2) che la posizione dell'imputato ■■■ fu oggetto di annullamento con rinvio anche in punto di responsabilità; 3) che per nessuno degli imputati per la cui condotta fu chiamata a rispondere ■■■ – gli ing. ■■■ ■■■ e ■■■ – la prima sentenza rescindente pronunciò la declaratoria di cui al comma 2 dell'art. 624 cod. proc. pen.

Il fraintendimento deriva da una svista nella lettura del motivo di ricorso, correttamente riportato a pag. 73 della sentenza impugnata, salvo poi "dimenticarlo" (p. 19 ricorso) in motivazione.

La Corte di cassazione, quindi, ha risposto a un motivo mai formulato, mancando invece ogni confronto con la doglianza realmente proposta.

Ciò ha rappresentato un errore di fatto di tipo percettivo, che ha determinato omessa motivazione sulla possibilità per ■■■ di far valere gli errori di fatto della prima sentenza rescindente nel giudizio di rinvio.

Quanto alla decisività dell'errore, si osserva che con la prima sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha operato una nuova ricostruzione in fatto contenente una serie di errori che, per quanto detto finora, non potevano essere censurati attraverso il ricorso straordinario.

Una volta portati all'attenzione del giudice del rinvio, questi li ha ignorati, evocando la formazione del giudicato progressivo, ma in maniera del tutto impropria, ove si consideri che uno degli imputati del cui fatto ■■■ doveva rispondere (l'ing. ■■■) ha ottenuto un annullamento in punto di responsabilità, mentre gli altri due un annullamento in relazione a specifici profili di colpa.



Su questi profili la Corte di cassazione non ha valutato, neppure implicitamente, le argomentazioni contenute nei motivi aggiunti (pure erroneamente illustrate: p. 75), con cui si evidenziava che con la prima sentenza rescindente l'annullamento è stato disposto per vizio di motivazione, nel qual caso, per pacifico principio giurisprudenziale, il giudice del rinvio non è vincolato ad eventuali valutazioni in fatto contenute nella sentenza di legittimità.

Altrettanto deve dirsi in relazione alla memoria depositata all'udienza del 18 dicembre 2023, che la sentenza impugnata neppure menziona, e che invece illustrava ulteriormente il tema della legittimazione al ricorso straordinario da parte del responsabile civile.

In assenza di tali errori percettivi, quindi, la decisione impugnata non avrebbe potuto che essere diversa, ovvero di annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 30 giugno 2022.

4.3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce un ulteriore errore di fatto, consistente nella omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in sede di rinvio (pp. 30 e ss. ricorso).

La società ricorrente aveva infatti impugnato la sentenza nella parte in cui l'aveva condannata alla rifusione delle spese del primo giudizio di legittimità anche in relazione alle parti civili non ricorrenti.

Con la sentenza oggi impugnata è stata invece ritenuta la soccombenza di imputati e responsabili civili quanto ai reati di omicidio già prescritti e, quindi, confermata la condanna alle spese di [REDACTED] relativamente alle parti civili non ricorrenti.

La ricorrente oppone infatti che la prescrizione dei reati di omicidio colposo (già dichiarata nel primo annullamento del 2021, con ulteriori declaratorie nel primo giudizio di rinvio) non può fondare la soccombenza come ritenuta nel giudizio di rinvio, nei confronti delle parti civili che per quelle contestazioni si erano costituite.

Poiché le parti civili si erano costituite in relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen., per i quali è stata accertata la prescrizione nel corso del giudizio, la stessa Corte di cassazione, nel decidere il ricorso straordinario proposto da altri imputati avverso la prima sentenza rescindente, ne ha rilevato l'assenza di interesse a contraddire (Sez. 3, n. 32326 del 12/07/2022, [REDACTED] pp. 4 e 5).



Inoltre, la prima sentenza rescindente aveva escluso espressamente [redacted] dalla solidarietà nella condanna alle spese, seppur in relazione alle parti civili ricorrenti specificate in dispositivo ([redacted] [redacted] [redacted] Regione Toscana, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]).

In altre parole, la sentenza di rinvio estendeva indebitamente quanto previsto per gli imputati [redacted] ed [redacted] ("demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità") al responsabile civile [redacted] nonostante l'eccezione espressamente prevista, con cui si esclude che vi sia stata sul punto alcuna devoluzione.

D'altra parte, ad argomentare in contrario si giungerebbe alla conclusione che la Corte di cassazione avrebbe previsto una sorta di regolamentazione a posteriori delle spese verso le parti civili non ricorrenti, dovendo il giudice del rinvio stabilire se gli imputati ([redacted] e [redacted] ed il responsabile civile [redacted] fossero o meno soccombenti in sede di legittimità.

Una simile affermazione avrebbe dovuto, però, condurre a ritenere che l'esito del primo giudizio di cassazione fu tale per cui nessun giudicato vi fu per [redacted] [redacted] e [redacted] – in tal senso, si era osservato in una memoria depositata il 18 dicembre 2023, esiste una evidente correlazione tra l'eccezione alla condanna delle spese, prevista per [redacted] (non per gli altri responsabili civili), e l'annullamento con rinvio.

Nel giudizio di rinvio, inoltre, il responsabile civile non è stato ritenuto definitivamente soccombente né per quanto riguarda la posizione di [redacted] (poiché assolto), né per quanto riguarda la posizione di [redacted] ed [redacted] (assolti in relazione al profilo dell'omessa riduzione della velocità).

La motivazione del provvedimento impugnato (p. 183 e ss.), omettendo del tutto di confrontarsi con tali profili, incorre in mancanza o illogicità manifesta e contraddittorietà *interna*, dovendo reputarsi decisivo l'errore percettivo sull'oggetto e sui limiti della devoluzione.

Con la sentenza impugnata, infatti, la Corte di cassazione ha ipotizzato una soccombenza in relazione ai reati di omicidio colposo che già erano stati dichiarati prescritti nel giudizio rescindente, commettendo un chiaro errore di fatto, mentre invece per quanto riguarda il disastro colposo, per il quale residuava l'esame di un profilo di colpa (relativo alla riduzione della velocità) la Corte non ha spiegato perché le parti civili dovessero essere considerate



interessate al giudizio una volta ritenuta necessaria e sufficiente la condanna rispetto al profilo della c.d. tracciabilità.

4.4. Con un quarto motivo la società ricorrente deduce un ulteriore errore di fatto, in buona parte comune a quelli proposti nell'interesse degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] e relativo alla ritenuta esistenza di un giudicato in relazione al profilo della c.d. tracciabilità (p. 38 e ss.).

Con la sentenza impugnata è stata infatti ritenuta la formazione del giudicato sulla tracciabilità quale autonomo profilo di colpa, con conseguente devoluzione al giudice del rinvio del solo profilo relativo alla riduzione della velocità.

Ma è la stessa sentenza (p. 184) che pone in correlazione la mancata previsione della condanna alle spese dei responsabili civili con la necessità di definire ancora le posizioni processuali degli imputati loro "dipendenti".

D'altra parte, tra i due profili vi era diretta correlazione, inopinatamente esclusa dalla sentenza impugnata: se non fosse stato più in discussione l'accertamento sulla tracciabilità delle componenti dei carri esteri (cui si è correlata la condotta doverosa omessa della esclusione del carro dalla circolazione) non avrebbe avuto senso demandare al giudice del rinvio il tema della riduzione della velocità, misura ritenuta di per sé insufficiente a contenere il rischio poi verificatosi (p. 40 ricorso).

La ricorrente evidenzia, inoltre, che la valutazione circa la formazione del giudicato (espressamente esclusa dalla prima sentenza rescindente) è una questione di fatto, come si ammette, ad es., in tema di violazione del *bis in idem*; come tale, può essere affetta da errore percettivo, rimediabile con il ricorso straordinario.

Vero è che la giurisprudenza ha ritenuto la formazione del giudicato, anche nei casi in cui debba essere ancora definita la componente "sanzionatoria": ma questa "scissione" tra il fatto di reato e la formazione del giudicato non può mai essere spinta fino a coinvolgere gli elementi costitutivi del reato stesso (tipicità, antigiuridicità e colpevolezza).

Sulla scorta di tali principi, la prima sentenza rescindente: 1) non ha dichiarato l'irrevocabilità della affermazione di responsabilità per [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] 2) ha espressamente escluso la condanna del responsabile civile [REDACTED] (la cui posizione dipendeva da quella di questi tre imputati); 3) ha espressamente escluso la formazione del giudicato (p. 324).



Tutto ciò all'esito di un giudizio in cui il reato di omicidio colposo plurimo è stato dichiarato prescritto, mentre invece l'annullamento ha riguardato soltanto il reato di disastro ferroviario colposo; ma, proprio in relazione a quest'ultimo reato, e con riguardo agli altri imputati ([REDACTED] e [REDACTED] cui si collega, come responsabile civile, la posizione di [REDACTED] la sentenza è stata dichiarata irrevocabile.

Osserva infine la ricorrente che proprio a causa di tale errore di fatto il giudice del rinvio (prima), ed il giudice di legittimità (con la sentenza oggi impugnata), non hanno esaminato tutte le argomentazioni proposte dalla difesa, che invece avrebbero condotto all'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze il 30 giugno 2022.

5. Le parti hanno fatto pervenire delle memorie all'attenzione del Collegio.

5.1. Il Procuratore generale, ripercorsa la vicenda processuale ed i motivi di ricorso, e richiamati i principi giurisprudenziali rilevanti in materia, ritiene che le doglianze di [REDACTED] ed [REDACTED] si risolvano nella mera riproposizione di questioni già devolute e disattese, deducendosi nella sostanza un errore di giudizio, e non un errore di fatto valutabile col rimedio straordinario.

Analogamente, per la posizione di [REDACTED] si ribadisce che anche le statuizioni civili, al pari dell'accertamento della responsabilità, si erano definitivamente cristallizzate all'esito della prima sentenza rescindente, avverso la quale, semmai, si sarebbe dovuto proporre ricorso straordinario.

Quanto, invece, alla mancata revoca delle statuizioni civili ed alla condanna nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] si evidenzia che la sentenza impugnata ha già rigettato quel motivo (indicato come "motivo n. 3 [REDACTED] fermo restando che la questione della legittimazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso straordinario avverso la prima sentenza rescindente, come fatto da altri responsabili civili ([REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a.).

In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

5.2. Anche [REDACTED] ha depositato una memoria.

Illustrando le ragioni del ricorso, si ribadisce l'errore materiale in cui è incorsa la sentenza impugnata, condannando in solido [REDACTED] alla rifusione delle



spese di lite in favore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] così supponendo un rapporto processuale in realtà mai instauratosi.

Tali parti civili, infatti, non hanno mai esteso la domanda risarcitoria nei confronti di [REDACTED] limitando le proprie conclusioni ai soli imputati, come emerge dall'esame dei verbali delle udienze tenute nei processi definiti dalle pronunce "gemelle" di questa Corte (n. 33961/2022 e n. 33962/2022), che avevano già annullato analoghe statuizioni, emesse appunto in favore di [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di altri responsabili civili nel medesimo procedimento ([REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a.).

La sentenza impugnata avrebbe quindi dovuto revocare anche le statuizioni civili emesse nei gradi precedenti, sempre in favore di [REDACTED] e [REDACTED].

La memoria sviluppa poi ulteriori considerazioni quanto all'errore commesso dalla sentenza impugnata circa il riconoscimento della qualifica di "condannato" in capo a [REDACTED] a seguito della prima sentenza rescindente.

Più in particolare, [REDACTED] non aveva mai lamentato la carenza di legittimazione al ricorso straordinario avverso la sentenza della Quarta Sezione; piuttosto, aveva dedotto che le doglianze proposte al giudice di rinvio – relative all'erronea ricostruzione in fatto operata dalla prima sentenza rescindente – non avrebbero potuto costituire motivo di ricorso straordinario, mancando ogni statuizione definitiva di condanna della società ai capi civili, essendo il giudizio sulla responsabilità civile (concettualmente distinta da quella penale) ancora *sub iudice*.

Conseguentemente, avevano errato tanto il giudice del rinvio, quanto la sentenza impugnata, nel non rispondere alle questioni sollevate appunto in sede di rinvio, ed oggetto della memoria del 4 dicembre 2023, non a caso neppure citata dalla sentenza impugnata.

Infine, in replica alle osservazioni del Procuratore generale, la difesa ne contesta i presupposti fattuali, precisando che le doglianze relative ai sette errori di fatto introdotti dalla prima sentenza rescindente erano state sollevate in via esclusiva dall'imputato [REDACTED] e dal responsabile civile [REDACTED] (e poi da quest'ultimo riproposte con il ricorso per cassazione), e non costituivano una mera riproposizione di argomenti comuni ad altri imputati.

Viene altresì evidenziato che, diversamente da quanto afferma il Procuratore generale, la sentenza impugnata ha rigettato i motivi di ricorso relativi alla legittimazione di [REDACTED] e [REDACTED] (punti 5.3.1. e



5.3.2.), senza pronunciarsi sull'assenza di una domanda risarcitoria rivolta contro il responsabile civile, e quindi di un rapporto processuale.

5.3. Nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] è stata depositata una memoria.

Nel replicare alle osservazioni del Procuratore generale, il ricorrente deduce che l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la prima sentenza rescindente aveva già sancito il passaggio in giudicato della condanna, quanto al profilo di colpa sulla c.d. "tracciabilità", non è il risultato di un'interpretazione giuridica pur discutibile, bensì di una non corretta "lettura" dell'effettivo contenuto della sentenza del 2021 (p. 2 memoria).

Il Procuratore generale, pur richiamando principi astrattamente condivisibili sull'ambito dei motivi deducibili ex art. 625-*bis* cod. proc. pen., finisce – secondo l'assunto difensivo – per collocare impropriamente la censura nell'area dell'errore di giudizio, mentre il nucleo della doglianza investe un errore "percettivo", derivante da "svista" o "equivoco" nella lettura di atti interni al giudizio di cassazione e tale da incidere sul processo formativo della volontà decisoria.

In questa prospettiva, viene chiarito che non si intende contestare che la decisione impugnata abbia affermato la definitività della condanna; ciò che si deduce è, piuttosto, che tale affermazione muoverebbe da un presupposto di fatto inesatto, ossia dall'erronea attribuzione alla sentenza del 2021 di un contenuto (l'avvenuta formazione del giudicato) che, ad avviso della difesa, quella pronuncia non avrebbe affatto sancito.

Ne consegue, pertanto, che la censura si iscrive correttamente nell'ambito dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., perché diretta a rimuovere un errore di fatto e non a sollecitare una diversa valutazione del contenuto di quella decisione.

Si ribadisce, inoltre, che vi sono plurimi indici dell'esistenza di un errore percettivo, in quanto la sentenza rescindente della Quarta Sezione (2021), nel cassare con rinvio, ha rimesso al giudice di merito la questione della sussistenza della colpa, implicitamente escludendo la definitività della condanna; ciò trova riscontro, da un lato, in un'espressa affermazione contenuta nella motivazione ("Tenuto conto dei limiti del giudizio di cassazione e non essendosi formato il giudicato") e, dall'altro, nella diversa formulazione del dispositivo, che – per [REDACTED] [REDACTED] (e per [REDACTED] –



non dichiara il passaggio in giudicato, mentre invece espressamente lo afferma per altri coimputati (ad es., per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ecc.).

La difesa precisa che tali rilievi non sono funzionali a confutare l'esegesi delle norme sul giudicato progressivo (dovendosi peraltro escludere che questa Corte sia incorsa in un così evidente errore nello "scomporre" i profili di colpa), ma piuttosto ad affermare che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata è viziata dall'aver trascurato, nella lettura dell'atto interno (la sentenza rescindente del 2021), quei passaggi che escludono la formazione del giudicato.

5.4. Anche il difensore di [REDACTED] [REDACTED] ha depositato una memoria.

Replicando alle considerazioni svolte dal Procuratore generale, anche in questo caso si osserva che il ricorso straordinario non intende rimettere in discussione *in sé* il modo in cui sono stati applicati i principi in materia di giudicato progressivo, né censurare la correttezza logico-giuridica della valutazione svolta dalla Terza Sezione; piuttosto, mira a verificare se la sentenza impugnata sia stata determinata, in modo decisivo, da una *svista* o da un *errore di percezione* nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, con particolare riguardo al dato testuale della prima sentenza rescindente.

Ciò con specifico riferimento al passaggio (p. 324) in cui in tale decisione, con affermazione "inequivoca", si è espressamente esclusa la formazione del giudicato (*Tenuto conto dei limiti del giudizio di cassazione e non essendosi formato il giudicato...*).

Affermazione che non può essere intesa come un *obiter dictum*, poiché coerente: (i) con quanto statuito in dispositivo per il [REDACTED] (ii) con il richiamo a specifici precedenti di legittimità, evocati per sostenere, rispettivamente, l'esclusione del giudicato e l'impossibilità che i singoli profili di colpa acquistino autorità di cosa giudicata; (iii) con la mancata dichiarazione di irrevocabilità ex art. 624 cod. proc. pen.; (iv) con la rimessione al giudice di rinvio anche della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, non potendosi (ancora) individuare una parte soccombente.

Dunque, la sentenza impugnata non ha in alcun modo preso consapevolezza dell'affermazione di cui alla pagina 324 della prima sentenza rescindente, tant'è vero che in nessun passaggio della motivazione è menzionata.



Ciò che si lamenta, quindi, è un errore percettivo (ovvero la mancata percezione di un fatto processualmente rilevante), e non un dissenso rispetto alla valutazione espressa su una questione di diritto.

La stessa sentenza impugnata, se da un lato afferma (p. 134) che l'individuazione dei "punti" di sentenza spetta in concreto alla Corte di cassazione in sede rescindente, distinguendo tra ciò che è annullato e ciò che non lo è, dall'altro, si discosta inconsapevolmente da tale affermazione, proprio per effetto del travisamento "per omissione" dovuto alla mancata percezione della statuizione di cui alla pagina 324.

6. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che tutti i ricorsi sono stati tempestivamente proposti, in quanto il decorso del termine di centottanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen. è sospeso nel periodo c.d. feriale.

Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la natura di mezzo di impugnazione pur eccezionale ("straordinario") del rimedio previsto dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen. implica che il termine di decadenza di centottanta giorni debba ritenersi soggetto, al pari di tutti gli altri mezzi di impugnazione, alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sez. U, n. 32745 del 27/11/2014, dep. 2015, Ruggiero, non mass.; Sez. 1, n. 19366 del 22/04/2009, Andrisani, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 37385 del 13/04/2005, Pappalardo, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi, non mass. sul punto).

Ad analoghe conclusioni sono giunte le Sezioni civili di questa Corte, con riguardo alla sospensione, nel periodo feriale, dei termini per impugnare una sentenza per revocazione ex art. 391-*bis* cod. proc. civ. (Sez. 1 civ., n. 24856 del 11/10/2006, non mass.; Sez. 3 civ., n. 10154 del 14/10/1993, Rv. 483949 - 01; Sez. L, n. 5036 del 5/09/1988, Rv. 459837 - 01), sulla cui



disciplina, del resto, è stato modellato il rimedio di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen.

3. Tra le questioni comuni a più ricorsi, inoltre, vi è quella relativa alla legittimazione, nella qualità di condannati, dei ricorrenti [REDACTED] ed [REDACTED]

Come anticipato, con la sentenza oggi impugnata, infatti, la Terza Sezione ha annullato la prima sentenza rescissoria limitatamente all'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche.

Costituisce *ius receptum* il principio, affermato da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione, per cui la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-*bis* cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 – 01, in un caso in cui il ricorso straordinario è stato proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante; conf., Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 – 01, in un caso in cui la sentenza impugnata ex art. 625-*bis* cod. proc. pen. era di annullamento parziale, con rinvio al giudice di merito per verificare la sussistenza dell'ipotesi circostanziale di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen.).

Si è infatti ritenuto che la formazione del giudicato, proprio nelle ipotesi di annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, finisca per assumere i connotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva, e che il venir meno della presunzione costituzionale di innocenza agli effetti tipici del giudicato parziale determina lo status di "condannato", che conferisce la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario.

3.1. Sempre in via preliminare, il Collegio reputa necessario tracciare le coordinate giurisprudenziali utili a delimitare l'oggetto della valutazione demandata a questa Corte con la proposizione di un ricorso straordinario.

3.1.1. Non pone particolari problemi interpretativi la nozione di errore materiale (invocata nel ricorso di [REDACTED] poiché comune a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen. e tradizionalmente identificato nella divergenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica.



La rimozione dell'errore materiale, quindi, assolve il compito di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione al suo reale contenuto.

3.1.2. Il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen. è esperibile anche per la correzione dell'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità.

Si tratta di un errore di tipo percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

In altre parole, l'errore di fatto presuppone che il contenuto di un atto interno al giudizio di legittimità sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 – 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 – 01).

A differenza, quindi, dell'errore materiale, l'errore di fatto esclude che la volontà del giudice non si sia formata correttamente.

Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01); il ricorso è dunque inammissibile tutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01, in motivazione, pp. 3 e 4).

Che l'errore di fatto debba avere natura meramente percettiva, poiché consistente in una svista o in un equivoco, tale da non coinvolgere in alcun modo l'attività valutativa di questa Corte, è affermazione pacifica, che risale agli interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 395 del 2000 e 36 del 1991) che condussero il legislatore ad introdurre, con la legge 26 marzo 2001, n. 128, il rimedio di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen.

D'altra parte, lo scopo perseguito dal legislatore è quello di consentire un rimedio a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, e non anche quello di introdurre un ulteriore grado di giudizio,



in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni questa Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 - 01).

3.1.3. Sempre in ragione dei motivi proposti, è utile inoltre ricordare che l'errore deducibile con il ricorso straordinario deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Sez. 1, n. 5010 del 4/11/2025, dep. 2026, Mannolo, non mass.; Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Previti, Rv. 242658 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, Di Bari, Rv. 240973 - 01).

La presenza dell'errore deve essere immediatamente ed oggettivamente rilevabile, e dunque *ictu oculi* percepibile come tale: il controllo degli atti processuali deve far trasparire con evidenza che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione, e non, invece, da un'errata valutazione.

L'errore di fatto – a differenza dell'errore materiale - deve inoltre essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.

In altre parole, l'errore di fatto deve aver inciso, in maniera determinante, sul processo formativo della volontà.

Tali approdi interpretativi - tesi ad evitare che il rimedio diventi nella sostanza un ulteriore grado di giudizio – sono stati ritenuti compatibili con i parametri delle CEDU e con i principi costituzionali, anche in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali (Sez. 5, n. 3236 dell'8/01/2026, Alemanno, non mass.).

4. Ragioni di ordine logico consigliano di esaminare innanzitutto il motivo con il quale, attraverso argomentazioni in parte sovrapponibili, tutti



i ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto coperto da giudicato il profilo di colpa relativo alla c.d. tracciabilità dei carri.

Tali motivi sono inammissibili, poiché non consentiti, e comunque costruiti in gran parte su argomentazioni di tipo induttivo.

Va subito osservato che con la sentenza impugnata la Corte di cassazione ha esaminato, ritenendole infondate, le doglianze sollevate sul profilo della tracciabilità, attraverso un percorso argomentativo il cui raffronto con i ricorsi straordinari consente di porre in evidenza la reale natura dei vizi oggi dedotti.

I ricorrenti lamentano al riguardo l'esistenza di una serie di "indici", pretermessi o male interpretati, ma comunque univocamente deducibili dal testo della prima sentenza rescindente, e dal cui esame sarebbe ricavabile l'esclusione della formazione del giudicato sul profilo di colpa relativo alla tracciabilità.

4.1. Il riferimento è, innanzitutto, all'assenza in dispositivo di una formale dichiarazione di irrevocabilità (ad es., ricorso [REDACTED] pp. 5 e ss.; ricorso [REDACTED] pp. 9, 12, 14 e 23; ricorso [REDACTED] pp. 13, 23, 46, 47), contrariamente a quanto disposto per altre posizioni.

Tale omissione costituirebbe un "dato di fatto sintomatico della volontà del giudice" (p. 2 memoria [REDACTED]).

Si tratta di un aspetto che la sentenza impugnata ha espressamente scrutinato (pp. 133 e 134), richiamando il consolidato principio di diritto secondo il quale in caso di annullamento parziale la declaratoria ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva.

Conseguentemente, la sua eventuale omissione non impedisce il passaggio in giudicato delle parti non annullate, ove non in connessione essenziale con quelle invece annullate.

D'altra parte, l'espressa declaratoria, nel dispositivo della sentenza di annullamento parziale, delle parti della sentenza impugnata che diventano irrevocabili è rimessa ad una valutazione di opportunità, poiché l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte la adotti «quando occorra», ossia solo quando, per esigenze di chiarezza, appare opportuno enunciare espressamente nel dispositivo il passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata la cui acquisita irrevocabilità possa risultare poco chiara.



Coerentemente con tali assunti, si è anche affermato che l'eventuale omissione della declaratoria è in ogni momento riparabile dalla Corte di cassazione, tramite un'ordinanza da adottarsi *de plano* in camera di consiglio, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o della parte privata interessata (così, in motivazione, Sez. 1, n. 47344 del 5/12/2024, Grignani, non mass.).

Si tratta, come anticipato, di principi espressamente richiamati dalla sentenza impugnata proprio al fine di confutare i motivi di impugnazione proposti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ed oggi reiterati con il rimedio di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen., che di fatto finisce per rivolgersi alla valutazione già compiuta.

4.2. Non solo, ma la sentenza impugnata ha altresì espressamente richiamato, ed applicato, il principio di diritto, altrettanto consolidato, secondo il quale la Corte adita con ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio – può comunque individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (cfr., Sez. 4, n. 3404 del 10/01/2024, Capogna, non mass.; Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio; Rv. 272966 – 01; Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050 – 01, queste ultime due espressamente richiamate dalla sentenza impugnata a pag. 133).

Si è trattato, dunque, di una attività di natura interpretativa, il cui risultato, per previsione normativa, è sottratto alle censure proponibili con ricorso straordinario.

Che la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, abbia proceduto ad interpretare la sua precedente decisione, individuando, dopo aver esaminato le doglianze oggi riproposte con la veste di errori percettivi, le parti passate in giudicato, lo si evince con assoluta evidenza anche dalla specifica analisi degli altri "indici" segnalati dai ricorrenti, oltre che dal tenore stesso della pronuncia (pp. 135, 136 e 147).

La Terza Sezione, infatti, ha espressamente richiamato le argomentazioni difensive che fanno leva sui precedenti citati nella prima rescindente - ovvero le sentenze [REDACTED] e [REDACTED] (pp. 127 e ss. per la prima; pp. 146 e 147, per la seconda) - nonché sulla ritenuta indivisibilità dell'illecito colposo (pp. 136 e 137), poiché allora proposte in sede di ricorso ordinario, ed oggi reiterate (ricorso [REDACTED] pp. 6 - 8).



Tali argomentazioni sono state ampiamente scrutinate (pp. 126 e ss.), così giungendo ad una duplice conclusione: 1) il rigetto della tesi difensiva "della ontologica indivisibilità del rimprovero colposo" (così, p. 137); 2) il "punto" di sentenza, ben può "identificarsi con un singolo specifico profilo di colpa", come effettivamente avvenuto nella sentenza rescindente, con statuizione che si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (p. 145).

Così come, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti (ad es., p. 3 memoria [REDACTED] l'affermazione contenuta a foglio 324 della sentenza rescindente è stata espressamente tenuta in considerazione (ad es., pp. 101, 147 sentenza impugnata), nell'ambito della più ampia valutazione compiuta.

Inoltre, che i ricorrenti abbiano di fatto denunciato non una mera svista ma, piuttosto, l'erroneità delle valutazioni compiute dalla sentenza impugnata lo si coglie appieno in alcuni passaggi dei ricorsi in cui si prospetta appunto un vero e proprio *error iuris* (ad es., ricorso [REDACTED] p. 7, ove si afferma che la sentenza impugnata si pone in *urto frontale con il pacifico insegnamento di Codesta giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo a più riprese di negare la possibilità che il singolo profilo di colpa possa passare autonomamente in giudicato*), o almeno un travisamento (ricorso [REDACTED] pp. 2 e 5; ricorso [REDACTED] p. 10).

Esulano infatti dal perimetro del ricorso straordinario sia il travisamento del fatto, sia il travisamento della prova (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 - 01; Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Di Gangi, Rv. 273060 - 01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogni, Rv. 256293 - 01), che non si risolvono nel vizio di percezione, ma integrano, ove accertati, un vizio del ragionamento.

4.3. Tali conclusioni non mutano alla luce del rilievo per cui l'esistenza del giudicato sarebbe una *quaestio facti*, per la cui soluzione debbono essere accertati dei presupposti in fatto, sui quali può cadere l'errore percettivo (ricorso [REDACTED] pp. 42 e ss.).

Osserva infatti il Collegio che il corretto registro valutativo, che deve governare lo scrutinio del ricorso straordinario, non si incentra propriamente nella alternativa tra questione di fatto e questione di diritto.

Come anticipato, ogni qualvolta la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario, e ciò accade tutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di



apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, cit., in motivazione, pp. 3 e 4).

Sicché, il ritenere che si tratti di una questione di fatto non apre le porte, incondizionatamente, all'esistenza di un errore di tipo percettivo, come tale deducibile con il ricorso straordinario. Tanto è accaduto nella specie, atteso che la sentenza impugnata ha interpretato il dispositivo della prima sentenza rescindente alla luce del contenuto della motivazione di quella sentenza e tale interpretazione, della quale si dà atto nel provvedimento impugnato (p. 147), ha indubbio contenuto valutativo. Tale valutazione, in questa sede incensurabile, è stata compiuta sia nella sentenza rescissoria, per definire i limiti del giudizio di rinvio, sia nella sentenza impugnata, per rispondere ai motivi di ricorso (l'esistenza di un momento valutativo, anche in relazione ai compiti del giudice del rinvio in caso di annullamento parziale, è costantemente affermato in giurisprudenza: Sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, Bortolato, Rv. 253835 – 01; Sez. 6, n. 27318 del 14/05/2010, Ragosta, Rv. 251402 – 01).

4.4. Quale ulteriore "indice", i ricorrenti evidenziano che la sentenza impugnata, nell'affermare la definitività del profilo relativo alla tracciabilità dei carri esteri, sarebbe incorsa in una mera svista nel non valutare la connessione essenziale tra la parte relativa a tale profilo e quella relativa all'annullamento relativo alla (intera) posizione del coimputato [REDACTED] (ricorso [REDACTED] pp. 15 e ss.).

Più in particolare, si afferma in ricorso che la Terza Sezione è caduta in errore percettivo "nell'omessa considerazione del motivo *sub* 1.2 dell'atto di ricorso" (p. 15), poi deciso con la sentenza impugnata.

Si tratta, osserva il Collegio, di una questione non solo già proposta, ma che la Terza Sezione, con la sentenza impugnata, ha preso in carico (pp. 31 e 32), ed espressamente analizzato (pp. 138 e 139), ritenendola, nell'ambito della più ampia valutazione di cui si è detto finora, infondata.

Ciò in quanto la sussistenza di un dovere di vigilanza del [REDACTED] (e dunque di [REDACTED] è stato ritenuto un tema posto "a valle della decisione, da parte dei vertici societari, di omettere i dovuti controlli documentali sui carri esteri"; in tal senso, nella sentenza impugnata si è osservato che una connessione essenziale avrebbe potuto riguardare, al limite, la posizione di [REDACTED] una volta accolto il ricorso di [REDACTED] in punto di tracciabilità, non viceversa.



Il ricorso, quindi, finisce per sollecitare, nella sostanza, una diversa valutazione circa l'esistenza o meno della connessione di cui all'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. la cui correttezza, che il ricorrente contesta, non è suscettibile di sindacato con il rimedio straordinario.

4.5. Secondo la difesa, che il profilo inerente alla tracciabilità non potesse essere considerato come ormai irretrattabile, lo si desume da un ulteriore "indice", rappresentato dal fatto che la prima sentenza rescindente modificò l'addebito nei suoi caratteri fondamentali, trasformandolo da omissivo a commissivo.

In questa prospettiva, la mancata declaratoria di definitività sarebbe coerente con la necessità di consentire al [REDACTED] di difendersi nel merito, nel giudizio di rinvio, da una accusa modificata nei suoi tratti fondamentali (p. 14 ricorso [REDACTED]).

Osserva il Collegio che il ricorso propone, all'evidenza, ancora una volta una argomentazione di tipo induttivo, che finisce per sollecitare una specifica indagine ermeneutica.

Così dedotto, l'errore si pone al di fuori del perimetro di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., nel quale ricadono invece i soli errori caratterizzati da immediatezza percettiva, ovvero di assoluta evidenza, e come tali rilevabili in ragione del semplice confronto tra la sentenza impugnata e gli atti del processo.

La presenza dell'errore, infatti, deve essere immediatamente ed oggettivamente rilevabile.

In ogni caso, la sentenza impugnata (pp. 141 e ss.) ha espressamente escluso, già in fatto, che la rescindente abbia mutato la struttura dell'addebito (in ipotesi, da omissivo a commissivo), ed anzi ha sottolineato che, sul punto, già la sentenza rescindente si era pronunciata in termini espliciti (pp. 384 e ss.).

La sentenza impugnata (pp. 150 e 151), del resto, ha dichiarato non rilevante, oltre che manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata, su questa specifica questione, dal responsabile civile [REDACTED] s.p.a. (d'ora in poi, per brevità, [REDACTED]).

Appare allora evidente che il motivo di ricorso finisce per contestare la valutazione che è stata effettuata dalla Corte di cassazione, non la errata percezione di un fatto, sollecitando una inammissibile rivisitazione della decisione impugnata.



4.6. I ricorrenti lamentano, inoltre, che la svista in cui è incorsa la sentenza impugnata trova eclatante conferma nel passaggio in cui la prima sentenza rescindente riconoscerebbe espressamente la mancata formazione del giudicato sulla responsabilità (ricorso ■■■ p. 6; ricorso ■■■ pp. 7 e ss.; ricorso ■■■ pp. 43 e ss.).

Passaggio, questo, neppure menzionato nella sentenza impugnata.

Osserva il Collegio che, innanzitutto, anche tale profilo è espressamente affrontato dalla sentenza impugnata, in risposta all'analogo motivo di ricorso proposto da ■■■ (punto 3.12, p. 147).

La Terza Sezione, infatti, ha evidenziato che la prima sentenza rescindente si è limitata a rimettere al giudice la verifica circa la volontà del solo ■■■ a rinunciare alla prescrizione, per il solo reato di cui all'art. 589 cod. pen. (maturata per effetto della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen.).

In ogni caso, l'intervenuta prescrizione, poi dichiarata in sede di rinvio, ha assunto rilievo ai soli effetti penali, essendo stata dichiarata irrevocabilmente la responsabilità dell'imputato per il profilo della tracciabilità, ai fini civili.

Sicché, se è vero che il profilo è comune a tutte le ipotesi di reato (contestate in relazione alla medesima condotta colposa), è anche vero che di nessuna svista si può parlare, ma piuttosto di una statuizione che si fa carico di interpretare il tenore complessivo della pronuncia, peraltro sul punto inequivocabile, secondo i già citati principi giurisprudenziali.

Per come dedotto, l'errore mai potrebbe dirsi imputabile a una mera svista della Corte di cassazione, quanto piuttosto, ove esistente, ad un vero e proprio errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, cit.).

4.7. Un ulteriore "indice" dell'errore percettivo in cui è incorsa la sentenza impugnata risiederebbe nella mancata condanna di ■■■ al pagamento delle spese processuali; ciò in quanto tale statuizione sarebbe coerente con il carattere non definitivo della statuizione sulla responsabilità (pp. 38 e ss. ricorso ■■■).

Proponendo anche in questo caso un argomento di tipo induttivo, la società ricorrente reitera in realtà delle censure già esaminate dalla sentenza impugnata, demandando a questa Corte il compito – non consentito – di



rivalutare il percorso logico - argomentativo fatto proprio dalla sentenza della Terza Sezione.

Ed infatti, partendo dal presupposto per cui la pronuncia sulle spese è connaturale alla definizione dell'intera reg giudicanda, la sentenza impugnata, all'esito di un ampio percorso argomentativo ha specificato che "la sentenza rescindente non ha pronunciato la condanna alle spese degli imputati e dei responsabili civili nei confronti delle parti civili solo perché ha demandato al giudizio rescissorio l'accertamento della responsabilità quanto al profilo della riduzione della velocità e, così facendo, non ha chiuso definitivamente il giudizio sulla responsabilità civile" (p. 183).

4.8. Osserva ancora il Collegio che risulta parimenti eccentrico, rispetto all'oggetto della impugnazione straordinaria, il riferimento alle fonti normative di rango eurounitario, che si assumono sostanzialmente disattese da «tutte le sentenze» (pp. 21 e ss. ricorso [REDACTED] «tutte le sentenze finora intervenute non hanno tenuto in alcun conto le fonti europee in campo di liberalizzazione del mercato ferroviario e della sicurezza della circolazione dei treni»).

Si afferma in ricorso che «tali provvedimenti hanno mutato il quadro normativo di riferimento» e che la «politica aziendale del Gruppo Ferrovie» altro non sarebbe stata che la politica europea in materia di trasporto ferroviario».

Da tale affermazione il ricorrente trae la conclusione per cui «la responsabilità dell'ing. [REDACTED] in relazione al profilo di colpa della tracciabilità è una costruzione del tutto avulsa dalla conoscenza del contesto normativo e tecnico di riferimento» (p. 22).

Anche per questo profilo il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Come già anticipato, il percorso interpretativo teso a delineare la nozione di errore di fatto, coerentemente con la finalità dell'istituto, conduce inevitabilmente a ritenere non deducibili errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 28463 del 19/06/2024, Piromalli, non mass.; Sez. 1, n. 22543 del 7/02/2023, Turiano, non mass.; Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, cit.; Sez. 6, ord. n. 2945 del 25/11/2008, dep. 2009, Caso, Rv. 242689 – 01).



Così come per l'errore valutativo e di giudizio, anche la deduzione dell'*error iuris* è comunque preclusa, in ragione della intangibilità delle decisioni della Corte di cassazione.

Va inoltre evidenziato che se la questione ebbe ad interessare il giudizio di merito - come pure sembra affermare in un passaggio il ricorrente - l'eventuale errore avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Ed invero, gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito debbono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, cit., e Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.; Sez. 6, n. 25121 del 02/04/2012, Romano, Rv. 253105 - 01; Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Di Matteo, Rv. 244067 - 01; Sez. 6, n. 48461 del 20/11/2008, Rannissi, Rv. 242144 - 01).

Ove invece già prospettata con i motivi di ricorso per cassazione e scrutinata nel giudizio di legittimità (cfr., prima sentenza rescindente, da cui si evince che alcuni ricorrenti chiesero anche la rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia), la questione non può essere ulteriormente dedotta con ricorso straordinario sollecitando una nuova e diversa valutazione, che equivarrebbe ad un inammissibile giudizio di revisione della sentenza di cassazione (Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, cit., non mass. sul punto; Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 16954 del 5/04/2006, Bracci, non mass. sul punto).

5. Anche i restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di [REDACTED] s.p.a. sono inammissibili.

5.1. Come rileva la società ricorrente (pp. 4 e ss. ricorso), è pacifico in giurisprudenza che il responsabile civile possa esperire il rimedio dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen. in quanto "condannato" sia pure solo al risarcimento del danno alla parte civile, all'esito dell'accertamento della responsabilità penale.

L'affermazione riposa sul rilievo per cui la locuzione "condannato" sarebbe, non soltanto semanticamente, ma anche giuridicamente riferibile tanto alle statuizioni sull'azione penale quanto a quelle sull'azione civile (Sez. 3, n. 21679 del 12/04/2023, Bra Italia s.r.l., non mass.; Sez. 3, n. 33961 del 12/07/2022, [REDACTED] s.p.a., non mass.; Sez. 3, n. 33962 del 12/07/2022, [REDACTED] s.p.a., non mass.; Sez. 6, n. 26485 del



27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816 – 01; Sez. 1, n. 12720 del 12/02/2003, Nosari, Rv. 224026 – 01).

Si tratta di una lettura che inoltre ha trovato conforto nell'intervento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale la locuzione "condannato", dal cui significato dipende l'accesso al ricorso straordinario, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna, ai fini penali o civili: ove il sistema prefigurasse un rimedio per un tipo solo di condanna e lo precludesse per l'altro, si creerebbe infatti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto al riguardo nel processo civile, ai sensi degli artt. 391-*bis* e ss. cod. proc. civ. (si veda Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Rv. 252695 - 01, Marani, pp. 9 e ss.).

Nella specie il responsabile civile [REDACTED] s.p.a. è quindi legittimato a proporre ricorso straordinario in quanto condannato in solido - in via definitiva - con gli imputati al risarcimento del danno e alla refusione delle spese di lite (pp. 184 e ss. sentenza impugnata).

La definitività di tale statuizione, come correttamente si osserva in ricorso (p. 4), deriva dal fatto che l'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza oggi impugnata – che ha pure rigettato i ricorsi dei responsabili civili - ha riguardato soltanto l'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche.

Da tali argomenti discende la considerazione per cui il responsabile civile deve ritenersi legittimato alla proposizione del ricorso straordinario (nel senso che la legittimazione spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 – 01, e Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 – 01).

5.2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce che la Corte di cassazione, con la sentenza oggi impugnata, ha condannato [REDACTED] alla refusione delle spese in favore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] benché queste non avessero formulato, in quel giudizio di legittimità, conclusioni scritte nei suoi confronti.

In applicazione dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di cassazione avrebbe inoltre dovuto revocare le statuizioni risarcitorie emesse nei gradi precedenti in favore delle predette parti civili ed a carico della



società ricorrente, a causa della "assenza del rapporto processuale" (p. 10 ricorso).

5.2.1. Osserva innanzitutto il Collegio, in termini generali, che può certamente essere oggetto di ricorso straordinario la pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese in relazione al rapporto civile tra le parti (Sez. 6, n. 48644 del 24/11/2014, dep. 2015, Ianni, non mass.).

Per quanto di interesse nel caso in esame, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che effettivamente i responsabili civili (tra cui [REDACTED] che pure aveva presentato ricorso per cassazione), sono stati condannati in solido con gli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] (pp. 184 e 185).

Inoltre, dall'esame del verbale relativo all'udienza del 4 dicembre 2023 (p. 5, all. 4 al ricorso), emerge che la parte civile [REDACTED] rappresentata dall'avv. [REDACTED] ha chiesto "il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati".

Nelle conclusioni scritte e nota spese (all. 5) vi è invece riferimento ai "ricorsi proposti dagli imputati", con richiesta di "condannare i ricorrenti" al pagamento delle spese.

Ciò posto, poiché tra i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati può certamente annoverarsi anche quello di [REDACTED] che formulò anche motivi sulla formazione del giudicato progressivo, è quantomeno dubbio che la decisione di condannare (anche) il responsabile civile al pagamento delle spese sia stata il frutto di una mera svista rilevabile *ictu oculi*, e quindi deducibile con il ricorso straordinario, e non piuttosto il risultato di un autonomo percorso valutativo.

In altre parole, non emerge *ictu oculi* e con assoluta certezza che la Corte di cassazione abbia fondato le proprie valutazioni su un errore percettivo e di lettura del verbale di udienza.

Alla stessa udienza anche la parte civile [REDACTED] rappresentata dall'avv. [REDACTED] (in sostituzione dell'avv. [REDACTED] ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati, depositando conclusioni e nota spese, in cui si è chiesto anche, oltre al governo delle spese secondo soccombenza, la conferma "espressa" delle statuizioni civili già emesse in suo favore (p. 4, all. 4 al ricorso; all. 7).



Poiché però le statuizioni civili di cui si è chiesta la conferma hanno evidentemente riguardato anche [REDACTED] la statuizione contenuta in dispositivo, ovvero la sua condanna alle spese, è il risultato della interpretazione dell'ampiezza delle conclusioni formulate, e non piuttosto di un equivoco sulla lettura degli atti interni, di cui difetta l'assoluta evidenza e quindi la rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti c.d. interni.

5.2.2. La società ricorrente deduce, ancor più a monte, l'assenza del "rapporto processuale" nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] per non aver costoro mai avanzato domanda risarcitoria nei confronti di [REDACTED] (pp. 9 e 10 del ricorso), come emerso nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza impugnata (p. 12 memoria [REDACTED]).

Anche in questo caso, occorre richiamare il principio di diritto per cui l'errore deve poi aver riguardato la lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, non potendo dedursi un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione.

Pertanto, l'assenza del rapporto processuale andava dedotta nei gradi precedenti, e certamente così non è stato con il ricorso deciso dalla sentenza oggi impugnata (cfr. all. 1 al ricorso, terzo motivo, pp. 42 – 49, in cui le "ragioni di doglianza mai vagliate" fino a quel momento vengono indicate nel difetto di legittimazione - inteso come necessità che l'ente sia anche in concreto portatore di un interesse leso dal reato - e di prova del danno).

Se, invece, si esamina la doglianza con riferimento alla mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di legittimità, anche supponendo che si tratti di un errore percettivo, è privo di decisività, essendo l'art. 82 cod. proc. pen. pacificamente inapplicabile al giudizio di cassazione.

5.2.3. Per tali ragioni il motivo proposto è inammissibile, poiché non consentito, anche nella parte in cui denuncia non una mera svista ma, di fatto, l'erronea applicazione dell'art. 82 cod. proc. pen., fermo restando che contrariamente a quanto afferma la ricorrente (pp. 8 – 10 ricorso), nel giudizio di cassazione né la mancata comparizione della parte civile all'udienza di trattazione orale né l'omesso deposito, da parte della stessa, delle conclusioni scritte comportano la revoca della sua costituzione, in quanto la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale solo



per il giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704 – 02; Sez. 5, n. 35096 del 04/05/2010, Lakhli, Rv. 248398 - 01).

La conclusione discende direttamente dal principio di immanenza della costituzione di parte civile, le cui conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.

Dalla mancata presentazione, dinanzi alla Corte di cassazione, delle conclusioni nei confronti di [REDACTED] non può quindi farsi derivare la necessaria revoca delle statuizioni civili precedentemente adottate in favore di [REDACTED] e [REDACTED] come invece si chiede in ricorso (p. 11).

In questo senso, l'errore non sarebbe neppure decisivo.

5.3. Il secondo motivo, con cui si ipotizza un errore percettivo circa la deduzione, in sede di rinvio, degli errori di fatto contenuti nella prima sentenza rescindente, è inammissibile, poiché non consentito.

La società ricorrente afferma che, a causa dell'errore sulla lettura del motivo (riportato correttamente solo nella parte espositiva: pp. 73 – 74 sentenza impugnata), non era stata data risposta al contenuto effettivo della censura, con la quale [REDACTED] evidenziava di non essere stata condannata a fini civili (p. 18 ricorso), e dunque di non aver potuto proporre ricorso straordinario per far valere gli errori “nella ricostruzione in fatto” (p. 27 ricorso; pp. 5 e ss. memoria) contenuti – ed anzi emersi per la prima volta – nella prima sentenza rescindente.

Il motivo prospetta quindi errori contenuti nella prima sentenza rescindente, che assume di non aver potuto dedurre proponendo ricorso ex art. 625-*bis* cod. proc. pen. avverso tale decisione.

Il presupposto sul quale si radica il motivo, ovvero il mancato passaggio in giudicato della decisione sulla responsabilità civile, deve essere escluso in ragione di quanto già detto (cfr., par. 4), e di quanto la stessa sentenza impugnata ha esplicitamente affermato, anche in relazione alla responsabilità civile (pp. 138, 145 e 146).

D'altra parte, al pari dell'avvenuta formazione del giudicato, anche il tema della legittimazione o meno a proporre ricorso straordinario è questione valutativa il cui (nuovo) scrutinio non può essere riproposto in questa sede, peraltro richiamando considerazioni anch'esse precluse (come quella relativa alla mancata condanna alle spese) o meramente deduttive (come il raffronto con la diversa posizione di [REDACTED] p. 23 ricorso).



Quanto alla memoria, di cui la società lamenta il mancato scrutinio, era incentrata sul medesimo profilo, ovvero che "il responsabile civile non potesse ritenersi condannato all'esito della precedente sentenza della Cassazione del 2021", e che quindi non potesse ancora azionare il rimedio straordinario" (p. 28 ricorso).

Osserva quindi il Collegio che, in ragione di quanto appena detto, anche le argomentazioni contenute nella memoria, debbono ritenersi disattese, quantomeno implicitamente. Una valutazione implicita che la stessa società ricorrente solo genericamente contesta (p. 28 ricorso).

Trovano applicazione, anche in tal caso, i principi finora richiamati circa le caratteristiche degli errori deducibili con il rimedio straordinario.

Costituisce infatti *ius receptum* il principio per cui l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., solo quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (cfr., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 – 01, sulla scia dei principi affermati dalla più volte richiamata Sez. U Basile).

In tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era decisiva, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01; conf., in relazione all'onere che grava sul ricorrente, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 – 01).

In altre parole, il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure, che non sia stato riprodotto nella sentenza, sia stato perciò solo oggetto di errore percettivo, anziché implicitamente ritenuto non rilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, cit.; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, dep. 2005, Buonanno, Rv. 231206 – 01).

Non vi è invece alcuno spazio per dedurre un errore allorquando, come è accaduto nel caso di specie, pur mancando una espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi implicitamente disattesi perché incompatibili



con la struttura della motivazione (Sez. 5, n. 8343 del 3/12/2025, dep. 2026, Murolo, non mass.; più in generale, Sez. 5, n. 4941 del 1/12/2021, dep. 2022, Grasso, non mass.; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773 - 01, proprio in riferimento alla valutazione degli argomenti contenuti in una memoria).

Né la società ricorrente ha spiegato in che modo la valutazione delle argomentazioni contenute nella memoria, che si assumono pretermesse, avrebbe portato la Terza Sezione ad adottare una diversa decisione sul punto, essendo la decisività solo affermata.

5.4. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta un ulteriore errore di fatto della sentenza impugnata, consistito nell'aver posto a carico di [REDACTED] le spese sostenute dalle parti civili nel primo giudizio di legittimità, nonostante l'esplicita esclusione contenuta nel dispositivo (pp. 30 e ss. ricorso straordinario).

Il motivo, che in parte riprende il contenuto del ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., ed è prospettato come mancato esame del motivo di ricorso ordinario (p. 30 ricorso straordinario), è inammissibile.

Per una migliore comprensione dell'effettivo tenore della doglianza, è utile ricordare che la prima sentenza rescindente (pp. 580 e 582), nel governare le spese, ha condannato gli imputati [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in solido con i responsabili civili - eccezion fatta per [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a. - alla rifusione delle spese in favore delle seguenti parti civili.

La società ricorrente deduce quindi che, nell'esaminare il ricorso avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio (contenente la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità), la Terza Sezione sarebbe incorsa in una svista, o in una lettura errata dell'atto interno, consistita nel non avvedersi di tale espressa esclusione e nel non aver risposto al quarto motivo di ricorso.

Osserva sul punto il Collegio che anche in tal caso la sentenza impugnata ha espressamente replicato alle doglianze in punto di spese avanzata da [REDACTED] (nonché da [REDACTED] sottolineando le ragioni per le quali l'esame complessivo della prima sentenza rescindente - cui ovviamente si è giunta attraverso un percorso di carattere valutativo in questa sede incensurabile -



consente di affermare che la regolamentazione fu effettivamente demandata al giudice del rinvio (pp. 183 – 184 sentenza impugnata).

Con la prima sentenza rescindente, infatti, limitatamente al profilo della tracciabilità, si è confermata la responsabilità penale per la posizione di [REDACTED] (per il disastro) e di [REDACTED] (per il disastro, l'incendio e le lesioni), nonché la connessa responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che la prescrizione di talune ipotesi di reato è maturata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e dunque in quanto tale non ha travolto le statuizioni civili.

Poiché, però, tale pronuncia ha demandato al giudizio rescissorio l'accertamento della responsabilità quanto al profilo della riduzione della velocità, "non ha chiuso definitivamente il giudizio sulla responsabilità civile", e per tali ragioni, sempre secondo la sentenza impugnata, non ha pronunciato la condanna alle spese.

Assolvendo gli imputati dal profilo relativo alla riduzione della velocità, nonché [REDACTED] dal reato di cui al capo 19, la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio, definendo la questione della responsabilità civile, ha condannato gli imputati, ed i responsabili civili la cui posizione da questi dipende, al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili.

In altre parole, nella sentenza impugnata si è osservato che, diversamente dagli imputati in relazione ai quali in dispositivo vi è stata espressa esclusione di [REDACTED] dalla condanna alle spese, nel giudizio di rinvio la regudicanda era ancora aperta, in relazione a specifici profili di colpa contestati a carico di altri imputati (p. 184).

La sentenza impugnata, quindi, ha espressamente esaminato e confutato le ragioni contenute nel quarto motivo di ricorso, attraverso un percorso argomentativo che la società ricorrente, pur richiamando le categorie dell'errore percettivo, contesta nella sua tenuta logico – giuridica, sollecitandone la rivalutazione.

In tal modo, [REDACTED] pretende di devolvere a questo Collegio il compito, estraneo all'oggetto del ricorso straordinario, di individuare l'ampiezza delle questioni demandate al giudice del rinvio, riconsiderando gli argomenti già disattesi, e quindi senza dedurre patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un atto interno.

Allo stesso modo, dietro l'apparente riferimento ad una svista consistita nel non aver considerato che la prescrizione dei reati di omicidio colposo fu



dichiarata già con la prima sentenza rescindente, il ricorso sollecita in realtà una non consentita rilettura del rapporto – per vero già esaminato dalla sentenza impugnata – tra le affermazioni di responsabilità, il maturarsi della prescrizione e il giudizio sulla responsabilità civile (pp. 35 e ss. ricorso), affermando finanche che tale giudizio avrebbe dovuto essere limitato alla sola posizione del [REDACTED] e quindi devoluto alla sezione civile della Corte di appello (p. 36).

Quanto all'ulteriore argomento – di natura chiaramente deduttiva, e quindi non consentito – per cui la mancata devoluzione del governo delle spese avrebbe dovuto ritenersi coerente con la mancata formazione del giudicato (pp. 34 e ss. ricorso), debbono qui in ogni caso richiamarsi le considerazioni già svolte in precedenza (par. 4).

6. In conclusione, il Collegio osserva che dietro il richiamo formale ai vizi emendabili attraverso il rimedio straordinario, in realtà i ricorsi non denunciano degli errori di fatto, cioè delle sviste o degli equivoci in cui sarebbe incorsa la Terza Sezione nel percepire il contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità, quanto piuttosto degli errori di valutazione o di giudizio – dunque non percettivi – che sarebbero stati commessi nell'interpretare tali atti e, comunque, il contenuto valutativo della decisione impugnata.

Si tratta, insomma, di doglianze proposte al fine di sollecitare il Collegio a riesaminare in larga parte i motivi del ricorso per cassazione già partitamente ed analiticamente scrutinati con la sentenza impugnata.

7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.

Dalla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi discende, inoltre, la condanna dei ricorrenti – in solido con la responsabile civile [REDACTED] s.p.a. – alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze.



Nel giudizio di legittimità, infatti, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido tra loro e con la responsabile civile [REDACTED] s.p.a., alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026

Il Consigliere estensore
Davide Lauro

Il Presidente
Lucia Vignale

